

Spettabili
CLIENTI E LORO INDIRIZZI
Inviata via mail

Circolare n. 01/2020 del 5 febbraio 2020

Riepilogo Novità in materia di Lavoro anno 2020

Con la presente Circolare illustriamo le **principali novità** per i datori di lavoro, in vigore **dal 1° gennaio 2020**.

1 RIORDINO INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

Al fine di superare le problematiche emerse con l'incentivo alle assunzioni degli **under 35** - introdotto nel 2018 e mai entrato effettivamente in vigore - è stato effettuato un **riordino degli incentivi alle assunzioni** estendendo, anche per il 2020, la possibilità di fruire dell'esonero contributivo in caso di assunzioni con **contratto a tempo indeterminato di giovani fino a 35 anni di età** (34 anni e 364 giorni), che **non risultino essere stati occupati precedentemente con un contratto a tempo indeterminato**, con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Lo sgravio, immediatamente applicabile, è pari all'esonero contributivo nella **misura del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro**, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite annuo di 3.000 euro, riparametrati su base mensile.

2 INCENTIVI APPRENDISTATO DUALE

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, i contratti di **apprendistato duale** stipulati nel corso dell'**anno 2020**, da parte di **aziende che impiegano**, al momento dell'assunzione, **fino a 9 addetti**, godranno di uno **sgravio contributivo del 100%** sulla contribuzione previdenziale dovuta per il primo, secondo e terzo anno di apprendistato. Resta ferma l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Preme evidenziare che lo sgravio rientrerà presumibilmente nella disciplina degli **aiuti di stato** e sarà soggetto ai limiti previsti dalla disciplina "**De minimis**". Si attendono comunque le indicazioni operative dell'INPS per la piena operatività della misura.





Studio Suardi Claudio

CONSULENTE DEL LAVORO

3 BONUS OCCUPAZIONALE PER LE GIOVANI ECCELLENZE

E' stata confermata la possibilità di fruire di uno sgravio contributivo, per un periodo **massimo di 12 mesi** e nel limite **massimo di 8.000 euro**, nel caso di assunzione di **giovani** con contratto a **tempo indeterminato** (anche part-time):

- in possesso della **laurea magistrale**, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 con la votazione di **110 e lode** e media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e **prima del compimento del 30° anno di età**, oppure
- in possesso di un **dottorato di ricerca**, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 e **prima del compimento del 34° anno di età**.

In ogni caso si rimane in attesa di ulteriori istruzioni per la piena operatività della misura.

4 CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE

E' stato confermato anche per il 2020 il **congedo obbligatorio retribuito** (pari al 100% della retribuzione, a carico dell'INPS) a favore del padre lavoratore dipendente, da fruire **entro 5 mesi dalla nascita del figlio** nella misura di **7 giorni**, anche non continuativi (aumentati rispetto ai precedenti 5, in vigore sino al 31dicembre 2019).

Anche per l'anno 2020, inoltre, è confermata la facoltà del padre fruire di un **ulteriore giorno di congedo**, previo accordo con la **madre** e in **sostituzione** di una giornata di **astensione obbligatoria** spettante a quest'ultima.

5 FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI

Per quanto riguarda autoveicoli / motocicli / ciclomotori **assegnati in uso promiscuo ai dipendenti** con contratti **stipulati entro il 30 giugno 2020**, è confermato il fringe benefit tassabile **nella misura del 30%** dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale ammontare trattenuto al dipendente.

La predetta tassazione subisce tuttavia delle modifiche relativamente ai veicoli di nuova immatricolazione concessi ad uso promiscuo **successivamente al 30 giugno 2020** e al **variare delle emissioni** di anidride carbonica.

Le nuove percentuali sono:

- **25%** per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione **non superiori a 60 g/km**;
- al **30%** per i veicoli con valori di emissione **superiori a 60 e fino a 160 g/km**;
- al **40%** per i veicoli con valori di emissione **superiori a 160 e fino a 190 g/km** (elevata al **50%** a decorrere **dall'anno 2021**);
- **50%** per i veicoli con valori di emissione **superiori a 190 g/km** (elevata al **60%** a decorrere **dall'anno 2021**).



6 BUONI PASTO

E' stata modificata la tassazione dei buoni pasto, stabilendo che **non concorrono alla formazione del reddito** le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di **euro 4** se rese in **forma cartacea** (in precedenza euro 5,29), aumentato a **euro 8** se rese in **forma elettronica** (in precedenza euro 7).

Si chiarisce che nulla varia in capo al dipendente, per i buoni pasto cartacei da 5,29 euro ricevuti nel 2019 (o entro il 12 gennaio se di competenza del 2019) e spesi nel corso di quest'anno (o ancora da spendere).

È confermata, invece, la non imponibilità per le somministrazioni di vitto in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi. È altresì confermata la non imponibilità delle indennità sostitutive - fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29 - alle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di cantieri edili o di altre strutture a carattere temporaneo, ovvero in unità produttive ubicate in zone prive di strutture/servizi di ristorazione.

7 CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI

In relazione al **contributo addizionale NASpi**, sia nella sua aliquota "ordinaria" dell'**1,40%** **che** nella misura incrementale dello **0,5%** prevista in caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato, a decorrere **dal 1° gennaio 2020, sono esclusi** dall'applicazione dei suddetti contributi, i **contratti a termine stipulati per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni**, nel settore del **turismo** e dei **pubblici esercizi**, nei casi individuati dai contratti collettivi.

8 NOVITA' IN MATERIA DI COMPENSAZIONI F24

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto previsto in sede di conversione in legge del DL 124/2019, confermando l'**obbligo di versamento dei modelli F24 attraverso i canali telematici predisposti dall'Agenzia delle Entrate** in presenza di **compensazioni di crediti derivanti dall'attività di sostituto d'imposta** (crediti 730/4, Bonus 80 euro, eccedenza di ritenute rimborsate, etc.).

Si chiarisce, a seguito di quanto comunicato con mail del 7 gennaio u.s. - alla quale si rimanda per eventuali approfondimenti - che il canale **Entratel può essere attivato anche dai datori di lavoro che operano in qualità di sostituti di imposta nei confronti di almeno 20 soggetti**.

9 ISTITUZIONE FONDI

Sono stati istituiti i seguenti fondi:

- **Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti**, al fine di ridurre il carico fiscale sulle persone fisiche;

- **Fondo per la disabilità e la non autosufficienza**, al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità;
 - **Fondo assegno universale e servizi alla famiglia**, al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia.
- Gli interventi saranno attuati a seguito di ulteriori provvedimenti normativi.

10 BUONO ASILI NIDO

La Legge di Bilancio rende strutturale ed incrementa l'importo del **buono asili nido**. In particolare, il valore del buono ammonta a:

- **3.000 euro** per i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 25.000 euro;
- **2.500 euro** per i nuclei familiari con un valore ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro.

Il buono è corrisposto direttamente dall'**INPS**, nel limite delle risorse stanziato, al genitore richiedente, previa presentazione di idonea **documentazione** relativa all'**iscrizione** ed al **pagamento** della **retta** a strutture pubbliche o private.

11 BONUS BEBE'

La legge di Bilancio ha esteso ai **figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020** il bonus bebè, nelle seguenti misure:

- **1.920 euro**, qualora il nucleo familiare del genitore richiedente abbia un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
- **1.440 euro**, qualora il nucleo familiare del genitore richiedente abbia un valore dell'ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- **960 euro**, qualora il nucleo familiare del genitore richiedente abbia un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro.

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno è **aumentato del 20%**.

Tale importo è erogato direttamente dall'INPS in quote mensili **fino** al compimento del **primo anno di età** ovvero del **primo anno di ingresso** nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti